FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 2) RICORSO DELL'A.S.D. L'ACQUEDOTTO AVVERSO LE SANZIONI:
 - DELLA SQUALIFICA CALCIATORE CHILELLI ALESSANDRO FINO AL 30.6.2010;
 - DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE REALI FABRIZIO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA,

SEGUITO GARA COGIANCO GENZANO/L'ACQUEDOTTO DEL 24.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)

La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. L'Acquedotto di Roma, rispettivamente:

- riduce al 30.4.2010 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chilelli Alessandro e dispone restituirsi la tassa reclamo;
- rigetta il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Reali Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 3) RICORSO DELL'A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE FUMAGALLI FEDERICA SEGUITO GARA MILAN/ASD MOZZANICA DELL'1.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 24 del 4.11.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Mozzanica di Settala (Milano) riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Fumagalli Federica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.D. U.S. POLIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. SCHACKER JUNIOR JONI MIGUEL SEGUITO GARA POLIGNANO/REAL TOCO DEL 24.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. U.S. Polignano di Polignano a Mare (Bari).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Ordinanza istruttoria

1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CALABRIA GIANCARLO DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. ASCRITTAGLI CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 712/1159PF08-09 DEL 29.7.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 032 del 25.9.2009)

La C.G.F. dispone di chiedere alla Segreteria Federale se a seguito del provvedimento di svincolo d'autorità dei calciatori della U.S.D. Sanremese Calcio s.r.l., conseguente all'inattività della medesima società di cui al Com. Uff. n. 04 del 17.07.2008 LND-Comitato Regionale Liguria, sia stata, dai competenti Organi federali, dichiarata la decadenza dell'affiliazione di tale Società ed eventualmente a partire da quale data (art. 16, comma 2, lett. a), N.O.I.F.).

Rinvia al 19 novembre 2009 ore 13:00.

Si comunichi alle parti.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 12 novembre 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete